



# Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
PROTEZIONE CIVILE**  
Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,  
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

**PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ**

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

*(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)*

**N° 8/2023**

**RICHIEDENTE: FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, Codice Fiscale e Partita IVA: 00503610016  
sede legale in Cuornè (To), Via Galimberti n. 63**

**OGGETTO: Variante al Permesso di costruire n. 23/2022 del 11.10.2022 (Pratica SUAP n. 259/2022) e  
all’Autorizzazione paesaggistica n. 12/2022 del 09.08.2022 per “Ampliamento capannone  
industriale e realizzazione tettoie”  
Cuornè (To), Via Galimberti n. 63**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell’Ente;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l’art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell’art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell’articolo stesso, l’autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata “Commissione Locale per il Paesaggio”, da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l’istanza pervenuta in data **28.06.2023** al prot. **12818**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 9/2023, quale endoprocedimento della pratica SUAP n. 422/2023 della Società FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, con sede legale in Cuornè (To), Via Galimberti n. 63, volta all’ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l’intervento di **Variante al Permesso di costruire n. 23/2022 del 11.10.2022**

**(Pratica SUAP n. 259/2022) e alla Autorizzazione paesaggistica n. 12/2022 del 09.08.2022 per “Ampliamento capannone industriale e realizzazione tettoie”, ubicazione Cuornè (To), Via Galimberti n. 63;**

– il parere favorevole in data **24.07.2023** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di che trattasi;

Dato atto che:

– con nota prot. **15170** del **28.07.2023** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **16914** del **30.08.2023** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:

*“[...] esprime parere favorevole alle opere proposte.  
Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrato nello strumento urbanistico comunale, si raccomanda comunque la massima attenzione durante i limitati scavi previsti e la tempestiva segnalazione a questa Soprintendenza in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino a sopralluogo del funzionario archeologico di zona”;*

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto l'attestazione di avvenuto pagamento pervenuta in data **21.09.2023** della somma complessiva di **€ 60,00** per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da D.G.C. n. 153 del 01.12.2021;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

#### **AUTORIZZA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

**FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, Codice Fiscale e Partita IVA: 00503610016  
sede legale in Cuornè (To), Via Galimberti n. 63**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **28.06.2023** al prot. **12818**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 9/2023, quale endoprocedimento della pratica SUAP n. 422/2023, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **Variante al Permesso di costruire n. 23/2022 del 11.10.2022 (Pratica SUAP n. 259/2022) e alla Autorizzazione paesaggistica n. 12/2022 del 09.08.2022 per “Ampliamento capannone industriale e realizzazione tettoie”, ubicazione Cuornè (To), Via Galimberti n. 63, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:**

<b>OGGETTO</b>	<b>PROT.</b>
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico – ingrandimento planimetrico, documentazione fotografica	12818 del 28.06.2023
Tavola 2 – Planimetria situazione come da PDC n. 23/2022 del 11/10/2022 (pratica SUAP 2022/259 del 13/05/22 – Verifica D.M. 05/07/1975	12818 del 28.06.2023
Tavola 3 – Planimetria situazione in variante – Calcoli planovolumetrici in variante – Planimetria per calcolo superficie utile lorda	16950 del 30.08.2023
Tavola 4 – Prospetti situazione come da PDC n. 23/2022 del 11/10/2022 (pratica SUAP 2022/259 del 13/05/22 ed in variante	12818 del 28.06.2023
Relazione paesaggistica	12818 del 28.06.2023
* <i>Costituiscono allegato all'autorizzazione paesaggistica le sole tavole del progetto pertinenti al procedimento</i>	

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 16914 del 30.08.2023:

*“[...] esprime parere favorevole alle opere proposte.  
Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrato nello strumento urbanistico comunale, si raccomanda*

*comunque la massima attenzione durante i limitati scavi previsti e la tempestiva segnalazione a questa Soprintendenza in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino a sopralluogo del funzionario archeologico di zona”;*

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal S.U.A.P. con Comune di Cuorgnè capofila per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 1 settembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Mauro MALANO  
*Firmato digitalmente*

MF/